



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it

Nr. 567 del 16 Ottobre 2025 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 49 del 1° Ottobre 2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE
AFFERENTI LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR), IN LOCALITA' "TERMINE".**

Il giorno primo del mese di Ottobre 2025 alle ore 18.25 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco		SI
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assiste collegata da remoto l' Assessore Rosaria Benedetta Murro.

Presiede, in presenza, il Sindaco dott. **Benedetto MURRO**.

Assiste in presenza il Segretario Comunale dell'Ente dott. **Gennaro Campitiello**, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la legislazione nazionale favorisce ed incentiva lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia considerandole di pubblico interesse e di pubblica utilità (art. 1 comma 4 della legge 10/91, art. 12 comma 1 del D. Lgs 387/03);
- il D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199, in attesa dei Decreti Ministeriali che stabiliscono principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, individua le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023 PNRR 3 apporta diversi aggiornamenti al D.Lgs. 199/2021, prevedendo ulteriori semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole;
- ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", art.1 comma 5, le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (*comma così modificato dall'art. 8, comma 1-quater, legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 38, comma 10, legge n. 164 del 2014*);

VALUTATO che la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e la realizzazione delle relative opere di connessione e delle infrastrutture necessarie all'esercizio degli stessi, comporteranno inevitabilmente impatti ambientali e paesaggistici che si possono riassumere nei seguenti aspetti:

- consumo o mutazione dell'utilizzo del suolo, che, in alcuni casi, potrebbe perdere la propria vocazione agricola in cambio di una generalizzata antropizzazione;
- determinazione di un possibile significativo impatto visivo dell'impianto;
- abbattimento di eventuali arbusti o alberi del territorio;
- incremento delle emissioni in atmosfera in fase di cantiere a causa dell'incremento del flusso di mezzi pesanti da e per l'impianto;
- emissioni acustiche dovute soprattutto alla fase di cantiere e alla fase di esercizio, le quali, seppur rimanendo entro i limiti di legge, comporteranno inevitabilmente un peggioramento del clima acustico che caratterizza il contesto esterno;

CONSIDERATO che è in corso di istruttoria presso la REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI AREA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27- bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di **"Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 15,73 MWp ed opere connesse"** nel Comune di Pignataro Interamna (FR) in Località "Termine", proposto dalla Soc. HERGO RENEWABLES s.p.a. con sede a Milano, Via Privata Maria Teresa n. 8 – 20123 Milano (MI);

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le **"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"** le quali, all'Allegato 2, stabiliscono i criteri per la fissazione di misure compensative a favore dei Comuni da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto. Tale Allegato 2 stabilisce inoltre che **"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"**. Le stesse devono tener conto del reale impatto dell'opera da realizzare, commisurando le compensazioni all'impatto sul territorio;

RITENUTO necessario, visti tutti gli impatti ambientali sopra indicati, prevedere la corresponsione da parte della società richiedente, di misure compensative degli impatti ambientali generati, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Ministeriale 10/09/2010 **"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"**;

VISTO lo schema di Convenzione formato da una premessa e quattordici articoli identificata come allegato "1" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della ditta proponente l'intervento, in ordine alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Pignataro Interamna (FR);

DATO ATTO che le prescrizioni da riportare nell'atto autorizzativo dovranno rispettare le condizioni riportate nel citato schema di Convenzione, le quali rispettano le normative vigenti in materia e gli obiettivi di qualità ambientale che si prefigge l'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- la quantificazione delle misure compensative sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con la Giunta Comunale e in maniera congiunta con il proponente durante la fase autorizzativa;
- le stesse non saranno a carattere meramente patrimoniale/economico in quanto l'importo come sopra quantificato, dovrà essere versato al Comune che le dovrà destinare in toto per la realizzazione di opere/interventi di carattere pubblico aventi i requisiti di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida e, nello specifico, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 35 KWp posto sul tetto della Scuola Secondaria di Primo Grado ubicata in via Santa Maria;

DATO ATTO che tale contributo sarà da versare dalla società proponente al Comune, in accordo con lo stesso e a seguito di Convenzione sottoscritta secondo lo schema allegato, e che il Comune provvederà ad introitarla in apposito capitolo nel Bilancio Comunale quale somma con vincolo di destinazione alla spesa

per la realizzazione di opere compensative e futuri progetti con finalità di natura ambientale individuate apposita normativa in materia, tese al miglioramento della qualità ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità e, nello specifico, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di circa 35 kWp posto sul tetto della scuola sita nel Comune, con annesso sistemi batterie di accumulo di circa[*]kW, nonché l'installazione di un sistema di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti scolastici;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di Convenzione, Allegato "1", al fine di disciplinare le modalità di corresponsione della compensazione correlata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in Località "Termine";

RILEVATO che il presente atto assume la forma di "deliberazione" di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento dei controlli interni;

CONSIDERATO che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri previsti per legge;
Componenti presenti: **due**;

Con voti favorevoli, palesi, unanimi;

DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE** le premesse di cui in parte narrativa, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90;
- 2) DI APPROVARE** l'allegato schema di Convenzione formato da una premessa e quattordici articoli identificata come allegato "1" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della Soc. proponente dell'intervento: **HERGO RENEWABLES s.p.a.** con sede a Milano, Via Privata Maria Teresa n. 8, in ordine alle modalità di corresponsione delle misure di compensazione ambientale e territoriale correlate all'intervento di: "*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 15,73 MWp ed opere connesse*", nel Comune di Pignataro Interamna (FR) in Località "Termine";
- 3) DI STABILIRE** che la quantificazione delle misure compensative sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con la Giunta Comunale e in maniera congiunta con il proponente durante la fase autorizzativa, e che le stesse non saranno a carattere meramente patrimoniale/economico in quanto l'importo come sopra quantificato, dovrà essere versato dalla società proponente al Comune che le dovrà destinare in toto per la realizzazione di opere/interventi di carattere pubblico aventi i requisiti di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida e, nello specifico, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 35 KWp posto sul tetto della Scuola Secondaria di Primo Grado ubicata in via Santa Maria;

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE AFFERENTI LA
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR)**

L'anno [●], il giorno [●], del mese di [●], presso [●], avanti a [●], sono comparsi:

[●], nato a [●], il [●], il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tarsia, con sede [●] codice fiscale [●], che rappresenta nella sua qualità di [●], giusta [●] del [●], eletivamente domiciliato ai fini del presente atto presso [●], di seguito nel presente atto denominato il **Comune**;

-da una parte-

[●], nato a [●], il [●], il quale dichiara di intervenire in qualità di [●], della società [●] con sede legale in [●], via [●], CAP [●], partita IVA [●], di seguito nel presente atto denominata la **Società**

-dall'altra parte-

Il Comune e la Società di seguito sono definiti le **Parti** e ciascuna di esse singolarmente la **Parte**.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha per oggetto sociale [●];
- b) la Società intende realizzare, gestire e mantenere nel territorio del Comune di [●] un impianto fotovoltaico di potenza pari a [●] e composto da [●], e le stie relative opere accessorie e di collegamento alla rete elettrica (di seguito, l' "Impianto FTV");
- c) ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, commi 1 e 3 “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. (...) “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione [...omissis...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorre, verriante allo strumento urbanistico”;
- d) con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 sono state approvate le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” (le “*Linee Guida*”);
- e) l'Allegato 2 delle Linee Guida, prevede:

“(...) l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (...), nel rispetto dei seguenti criteri.

(...)

“e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”;

- “b) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”.
- f) la Regione Lazio ha recepito dette Linee Guida con DGR n. [*]
 - g) in data [*] al n. _____ è stato avviato il procedimento autorizzativo unico regionale ex art. 27bis d.lgs 152/2006 (c.d. “PAUR”), Autorizzazione Unica dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Regionale, resa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell’Impianto FTV (l’“**Autorizzazione Unica**”);
 - h) l’Autorizzazione Unica recepisce l’impegno della Società, nel rispetto delle Linee Guida, alla predisposizione di misure compensative in a favore del Comune;
 - i) la presente convenzione costituisce atto prodromico al rilascio della menzionata Autorizzazione Unica dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Regionale, resa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003, talché la stessa è sottoposta a condizione risolutiva espressa nel caso non fosse rilasciato l’atto autorizzativo;

Tutto ciò premesso le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parti essenziali e integranti della presente convenzione (la “**Convenzione**”) rappresentandone il presupposto e avendo efficacia vincolante e preettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. La presente Convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune e la Società relativamente alla realizzazione delle Misure Compensative di cui *infra* art. 6 che la Società, in osservanza di quanto prescritto dall’Autorizzazione Unica e condiviso con il Comune, deve porre in essere, nonché dei connessi obblighi che sia la Società sia il Comune assumono in osservanza di quanto disposto dall’Autorizzazione Unica.

3. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune dichiara di avere conoscenza dell’ubicazione delle opere, delle strutture e dei componenti costituenti l’Impianto FTV.

Il Comune si impegna sin d’ora:

- (a) ad emettere tempestivamente, in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili, tutti gli atti ed i provvedimenti di sua competenza (compresi gli atti di natura concessoria) per consentire alla Società (i) di realizzare, gestire e manutenere l’Impianto FTV, e (ii) di effettuare gli studi, i saggi, le verifiche, le analisi prodromiche alla progettazione e la realizzazione dell’Impianto FTV e delle sue opere accessorie e di collegamento alla rete elettrica;
- (b) ove se ne verifichi la necessità, a costituire sulle aree comunali di sua pertinenza e/o nella sua disponibilità (compresi i relativi sottosuoli), i diritti di superficie e/o gli altri diritti reali o personali di godimento (tra cui le servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, nonché ogni altra servitù eventualmente necessaria), per consentire alla Società di realizzare, gestire e manutenere l’Impianto FTV. Le Parti concorderanno in buona fede un corrispettivo da corrispondersi al

Comune annualmente o una tantum per i diritti o i titoli concessori di cui sopra. Tale importo sarà determinato sulla base dei valori correnti per la relativa tipologia di diritto in relazione a fondi agricoli nell'ambito del territorio del Comune;

- (c) ove se ne verifichi la necessità, a compiere tempestivamente, in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili, gli atti, le attività e le operazioni necessarie all'espropriazione di diritti reali sugli, e/o all'asservimento degli, immobili interessati dalla realizzazione dell'Impianto FTV, ai sensi del d.P.R. 327/2001 e di qualsiasi norma di legge o di regolamento vigente applicabile in materia, fermo restando che tutti gli atti espropriativi e/o di asservimento saranno comunque soggetti al controllo dell'autorità espropriante e/o asservente;
- (d) a non compiere attività, a non porre in essere fatti o atti o comportamenti, a non emettere provvedimenti che:
 - (i) ostacolino l'esecuzione dei lavori volti alla costruzione, esercizio e manutenzione dell'Impianto FTV;
 - (ii) ostacolino o limitino il normale uso e manutenzione, la capacità di generazione di energia elettrica dell'Impianto FTV o l'esercizio dei diritti e delle facoltà in capo alla Società ai sensi della presente Convenzione;

4. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società è tenuta all'osservanza delle prescrizioni previste per la realizzazione dell'Impianto FTV e per le successive attività di esercizio, manutenzione e dismissione.

In particolare, la Società si impegna:

- (a) a corrispondere al Comune le Misure Compensative di cui *infra* art. 6;
- (b) al termine dell'esercizio tecnico-commerciale dell'Impianto FTV, a provvedere a proprie cura e spese, alla dismissione dell'Impianto FTV in ottemperanza a quanto stabilito nell'Autorizzazione Unica;
- (c) ove se ne verifichi la necessità, nel caso di cui all'art. 3 lett. b), a versare il corrispettivo da corrispondersi al Comune annualmente o una tantum per i diritti o i titoli concessori emessi.

Durante la fase della realizzazione dell'Impianto FTV la Società valuterà, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di coinvolgere l'imprenditoria locale, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualificativi e del grado di specializzazione richiesti dalla Società.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata per tutto il ciclo-vita utile dell'Impianto FTV.

6. MISURE DI COMPENSAZIONE

- 6.1 La Società si obbliga ad erogare al Comune, un importo omnicomprensivo pari ad Euro [*] (IVA inclusa, ove dovuta) (la "Misura Compensativa"), che il Comune si obbliga a destinare in toto per la realizzazione di opere/interventi di carattere pubblico, aventi i requisiti di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida e, nello specifico, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di circa 35 kWp posto sul tetto della scuola sita nel Comune, con annesso sistema di batterie di accumulo di circa [*] kW, nonché l'installazione di un sistema di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti scolastici (complessivamente l' "Opera Compensativa").

La quantificazione delle misure compensative sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con la Giunta Comunale e in maniera congiunta con il proponente durante la fase autorizzativa.

- 6.2 La Misura Compensativa non supera il 3% (tre per cento) dei proventi annuali, comprensivi degli incentivi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto FTV.
- 6.3 L'importo destinato all'Opera Compensativa verrà erogato dalla Società, entro 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato al Comune presso la banca [*], IBAN [*].
- 6.4 L'Opera Compensativa sarà progettata e realizzata dal Comune. La destinazione della Misura Compensativa nonché la realizzazione dell'Opera Compensativa di cui al presente articolo sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Comune, che vigilerà anche in relazione al rispetto della normativa applicabile e in particolare di quella in materia di appalti pubblici, senza alcun genere di onere e/o responsabilità a qualsiasi titolo per la Società, al di là della corresponsione della Misura Compensativa, quando e nella misura dovuta.
- 6.5 Resta inteso che la Società non avrà alcun obbligo e alcuna responsabilità in merito alla verifica della correttezza dell'aggiudicazione o dell'affidamento diretto effettuato dal Comune o del contratto, né relativamente all'esecuzione dei lavori dell'Opera Compensativa.
- 6.6 Gli importi versati a titolo di Misura Compensativa dovranno essere restituiti alla Società ove il Comune rinunci alla realizzazione dell'Opera Compensativa o nel caso in cui l'Opera Compensativa non sia appaltata entro 5 anni dal pagamento. Ogni onere e spesa è a carico del Comune, ivi incluso l'acquisto delle proprietà o dei diritti reali sulle aree interessate dalla realizzazione di dette opere.
- 6.7 Il Comune dichiara di non aver più nulla a pretendere in relazione all'esecuzione delle opere di realizzazione dell'Impianto FTV e della sua messa in esercizio, ad eccezione della Misure Compensative dell'eventuale corrispettivo di cui all'art. 3, lett. b)

7. RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

Le Parti convengono che il Comune avrà facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione mediante invio alla Società di una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile:

- (i) nel caso di mancato pagamento dell'importo di cui al precedente art. 6, nei termini ed alle condizioni ivi pattuite, previo invio alla, ovvero
- (ii) qualora le aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto FTV venissero utilizzate dalla Società per una destinazione diversa da quella stabilita dalle autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni. In questi casi il Comune avrà diritto di trattenere le eventuali somme fino ad allora corrisposte dalla Società in base alla presente Convenzione.

La Società, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del codice civile, potrà recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Comune con un preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario rispetto alla data di efficacia del recesso:

- (iii) qualora risultino impediti, in via definitiva o anche solo temporanea, la realizzazione, anche parziale, l'esercizio e/o la manutenzione dell'Impianto FTV, e
- (iv) in caso di revoca dell'Autorizzazione Unica.

Nei casi di cui al comma precedente, la facoltà di recesso si intendé prevista e validamente esercitabile senza la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Comune ai sensi dell'art. 1373, comma 4, del codice

civile, fermo restando il diritto del Comune a trattenere tutte le somme eventualmente versate dalla Società ai sensi del precedente art. 6 fino alla data di efficacia del recesso.

8. MODIFICHE ALLA, E CESSIONE DELLA, CONVENZIONE

Eventuali modificazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovessero intervenire modificazioni rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti il contenuto della Convenzione stessa o incidenti sulle attività della Società le Parti si impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Comune consente alla Società di trasferire a terzi soggetti aventi gli stessi suoi requisiti ed in particolare la capacità a contrarre con la P.A., la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, previa comunicazione al Comune, fermo restando (i) che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso ogni diritto attribuito al Comune ai sensi della presente Convenzione, e (ii) che nei confronti del Comune il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima ai sensi della Convenzione.

9. PRINCIPI ETICI

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il Comune prende atto che la Società ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione e un codice etico – entrambi reperibili sul sito www.hergorenewables.com – recante procedure aziendali e disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La società si obbliga a rispettare compatibilmente con il proprio ambito di azione il d.p.r. n. 62/2013 avente ad oggetto il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pignataro Interamnia approvato con D.G.C. n. 31 del 09.05.2024.

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare la suddetta normativa e le procedure del citato Modello di Organizzazione e Gestione che il Comune dichiara di conoscere e accettare per l'intera durata della presente Convenzione e concordano che la commissione di atti o fatti incompatibili con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione o comunque connessi e relativi alla medesima, costituisce grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti di risolvere la presente Convenzione. In tale ipotesi, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualunque azione di terzi derivante da tale omissione e inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

10. NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato tra le Parti.

Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esauriti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di [•].

11. SPESE E ONERI

Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte anche di registrazione e diritti di segreteria sono e saranno a totale ed esclusivo carico della Società.

12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima delle seguenti date:

- (a) per le comunicazioni PEC, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della PEC;
- (b) per le comunicazioni tramite raccomandata A.R. la data indicata nella ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni inviate alla Società dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo [•], o spedite per raccomandata A.R. a [•], CAP [•].

Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo: [•], o spedite per raccomandata A.R. a [•], CAP [•].

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR – Regolamento 679/2016/UE) la società proponente autorizza espressamente il Comune a fornire i propri dati personali per adempimenti riguardanti il rapporto di concessione o, comunque, ad esso collegati, come definito dall'art. 4 del GDPR ("Soggetto interessato") e che i dati della società proponente saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative ritenute idonee ai fini della tutela dei predetti dati.

14. CLAUSOLA FINALE

Le Parti dichiarano e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni della presente Convenzione e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del codice civile.

Il Comune

La Società

[SEGUE L'AUTENTICA DELLE FIRME DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE RICEVE LA CONVENZIONE]

- 4) **DI STABILIRE** che La Misura Compensativa non superi il 3 % (tre per cento) dei proventi annuali, comprensivi degli incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto FTV.
- 5) **DI DARE ATTO** che il contributo sarà da versarsi dal Proponente al Comune, in accordo con lo stesso e a seguito di Convenzione sottoscritta tra le parti, e che il Comune provvederà ad introitarla in apposito capitolo nel Bilancio Comunale da individuarsi con successivo atto a valere sul bilancio di esercizio dell'annualità in cui si verificherà l'esigibilità dell'entrata quale somma con vincolo di destinazione alla spesa per la realizzazione di opere compensative e futuri progetti con finalità di natura ambientale individuate da apposita normativa in materia, tese al miglioramento della qualità ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità;
- 6) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dott. Benedetto Murro;
- 7) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco prottempore dott. Benedetto Murro, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP., a sottoscrivere, anche digitalmente, la Convenzione in argomento;
- 8) **DI COMUNICARE**, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line;

In prosieguo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza di approvare lo schema di Convenzione, Allegato "1", per il successivo inoltro, dopo la sottoscrizione delle parti, alla Regione Lazio, quale Ente deputato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Componenti presenti: due;

Con voti favorevoli, palesi, unanimi;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE
AFFERENTI LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TERRITORIO
DEL COMUNALE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR), IN LOCALITA' "TERMINE".**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V^a (Lavori e Servizi Pubblici)

F.to: Dott. Benedetto Murro

Li, 01/10/2025.

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II^a (Bilancio – Ragioneria)

F.to: Dott. Benedetto Murro

Li, 01/10/2025.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 06/10/2025, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Pignataro Interamna, 06/10/2025

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 06/10/2025.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gabriella Evangelista

